



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

49/2014
Sent. n. 11/03/2014
Del 11/03/2014
Dep. 1412/2013 RG
Fanc. n. 668/2014
Cron. n.

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.

MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.1412 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 3 dicembre 2013 da

~~TORRE I VINO~~

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via ~~Corso~~ presso e nello studio dell'avv. ~~Paolo Sogni~~ che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

~~MINISTERO~~ MINISTERO DELLA SALUTE

RESISTENTE CONTUMACE

In punto a : rivalutazione indennità integrativa speciale ex art. 2 comma 2 della legge n. 210/1992

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 11 marzo 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2013 regolarmente notificato ~~Tomo I~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il Ministero della Salute perché venisse condannato a corrispondergli la rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992 sulla base del tasso di inflazione programmato a far data dal momento dell'ammissione al beneficio stesso sino al 31 dicembre 2011 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni richiamando la

pronuncia della Corte Costituzionale n. 293/2011.

Il Ministero della Salute nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace

La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si ritiene, infatti, di aderire al più recente indirizzo della Suprema Corte (Cass. lav n. 29080/2011, n. 29914/2011) secondo cui "In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 è soggetta a rivalutazione annuale, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, dichiarato illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide) l'esclusione della rivalutazione

ex art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010”.

La Suprema Corte, infatti, dopo aver richiamato la precedente pronuncia n. 21703/2009 che aveva escluso la rivalutazione in contrasto con il precedente orientamento espresso dalla sentenza della Cassazione n. 15894/2005 che l'aveva riconosciuta, l'ha disattesa tenendo conto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011.

In particolare la Corte Costituzionale ha così argomentato: “Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del 2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell'immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell'epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi

GIURETT

Si deve, quindi, ritenere che, a seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale, non possa essere negata la rivalutabilità, secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all'art. 2 primo comma della legge n. 210/1992, della componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale di cui al secondo comma dell'art. 2 citato, trattandosi di interpretazione "costituzionalmente orientata" della disciplina dell'istituto, inteso della sua globalità, così come affermato anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 15894/2005.

Né si può ritenere che la rivalutazione sull'indennità integrativa speciale debba essere limitata al solo periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 244/2007 tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale in detta sentenza, al di là della pronuncia di incostituzionalità, e del successivo orientamento della Suprema Corte che non enuncia siffatta distinzione.

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che il Ministero della Salute deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992 sulla base del tasso di inflazione programmato dal momento dell'ammissione al beneficio al 31 dicembre 2011 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dell'avv. P. ~~...~~
~~...~~ che si è dichiarata procuratore antistatario.



P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1412/2013 R.G., così provvede :

- 1) Condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore a corrispondere a ~~Totò Iano~~ la rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992 sulla base del tasso di inflazione programmato dal momento dell'ammissione al beneficio al 31 dicembre 2011 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- 2) Condanna il Ministero della Salute in persona del ministro pro tempore a rifondere a ~~Totò Iano~~ le spese processuali che liquida nella somma di euro 1500,00 oltre iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario

Reggio Emilia, 11 marzo 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN C.A.

10 MAR 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
L. Claudio Cannizzaro

GIURE.IT



dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.

In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost., la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: art. 2, comma 1, legge n. 210 del 1992) è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici. La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati ab origine, <<nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso>>, anche a prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa. Infatti, il diverso ammontare dell'indennizzo attiene alla determinazione del quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate".

